

Verona, 31 marzo 2015

Prot. n. 2167 / C.07.c

IL DIRIGENTE REGGENTE

- VISTO** il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
- VISTO** il proprio decreto n. 6473 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le predette graduatorie ad esaurimento definitive secondo il D.M. citato e la conseguente esclusione dei docenti di seguito nominati a causa della mancata presentazione nei precedenti anni scolastici della domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. (causa n. 3057/2013 R.C.L.) promosso dal docente Topputi Vincenzo avanti al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro;
- VISTA** la suddetta sentenza del 5 marzo 2015 resa dal Tribunale di Verona, sez. Lavoro, con la quale – previa disapplicazione del D.M. n. 53 del 2012 – è dichiarato il diritto all’inserimento “a pettine”, a decorrere dal 1° settembre 2014, nella 3ª fascia delle graduatorie ad esaurimento (triennio 2014-’17) di questo Ufficio Scolastico, per la classe di concorso AC77 (clarinetto), in base al punteggio posseduto in favore di Topputi Vincenzo;
- RILEVATO,** alla luce della citata sentenza del Tribunale, di dover ottemperare alla medesima riconoscendo a Topputi Vincenzo spostando il punteggio complessivo di 137 punti nella cl.conc. AC77 dalla 4ª alla 3ª fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Verona;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico dell’oggettività e omogeneità dei comportamenti e dei giudizi, secondo il principio della buona amministrazione;

DISPONE

Art. 1

Le graduatorie ad esaurimento del personale docente di istruzione secondaria di primo grado pubblicata con decreto del Dirigente dell’U.S.T. n. 6473 del 22 agosto 2014, per i motivi esposti in premessa e per quanto disposto dalla Sentenza del Tribunale di Verona, sez. Lavoro (dott. Michele M. Benini), del 5 marzo 2015, sono rettificate come di seguito indicato:

TOPPUTI Vincenzo, nato il 23 febbraio 1982 (BA),

Graduatoria a tempo indeterminato:

- Cl. conc. **AC77** (fascia 4), dalla pos. 2, con punti 137, passa in **fascia 3** alla pos. **1-bis**, con punti **137**, pref. **Q**;

Graduatoria a tempo determinato:

- Cl. conc. **AC77** (fascia 4), dalla pos. 2, con punti 137, passa in **fascia 3** alla pos. **1-bis**, con punti **137**, pref. **Q**.

Art. 2

Si precisa che l'inserimento "a pettine" di cui sopra è disposto con riserva di revocare, modificare o annullare – in autotutela – il presente provvedimento e gli atti conseguenti e connessi, all'esito della definizione di eventuali fasi e gradi successivi del contenzioso in atto. Pertanto, i contratti a tempo determinato o indeterminato che dovessero essere eventualmente stipulati – d'ora in avanti – con il ricorrente, dovranno contenere una specifica clausola in cui viene precisato che in caso di pronuncia di merito favorevole all'Amministrazione, il contratto stesso dovrà essere risolto.

IL DIRIGENTE REGGENTE

f.to Stefano Quaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Verona

LORO SEDI

Ai Sindacati Provinciali del Comparto Scuola

LORO SEDI

Al sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Territoriale

SEDE